

## SALVARE LA NOSTRA CASA COMUNE È L'AFFAIRE DU SIÈCLE (\*)

di Margherita Poto

*J'accuse!*

*Ma quale macchia di fango sul Vostro nome, stavo per dire sul Vostro regno — soltanto quell'abominevole affare [...]!*

*È finita, la Francia ha sulla guancia questa macchia, la storia scriverà che sotto la Vostra Presidenza è stato possibile commettere questo crimine sociale.*

*E poiché è stato osato, oserò anche io. La verità, la dirò io, poiché ho promesso di dirla, se la giustizia, regolarmente osservata non la proclamasse interamente.*

*Il mio dovere è di parlare, non voglio essere complice.*

*Le mie notti sarebbero abitate dallo spirito dell'uomo innocente che espia laggiù nella più spaventosa delle torture un crimine che non ha commesso. Ed è a Voi signor Presidente, che io griderò questa verità, con tutta la forza della mia rivolta di uomo onesto. In nome del Vostro onore, sono convinto che la ignoriate. E a chi dunque denuncerò se non a Voi, primo magistrato del paese? [...]*

*Se insisto è perché il nodo è qui da dove usciva più tardi il vero crimine, il rifiuto spaventoso di giustizia di cui la Francia è malata. [...]*

Émile Zola, *J'accuse*, 13 gennaio 1898 <sup>(1)</sup>

La sentenza del Tribunale amministrativo francese accoglie le istanze di quattro organizzazioni ambientali non governative e, con uno storico precedente, ingiunge allo Stato di adottare tutte le misure idonee a dare attuazione all'Accordo di Parigi sul riscaldamento climatico entro il termine perentorio di due mesi dalla notifica della sentenza.

*For the first time in the French history of administrative justice, the Administrative Tribunal of Paris sustains the petition of four environmental non-governmental organizations and recognizes the environmental prejudice for lack of implementation of the measures of the Paris Agreement. The Court also enjoins the State to align with the international obligations to reduce the Co2 emissions within the preemptory time of two months from the judgment.*

**Sommario** 1. Introduzione. — 2. Profili tecnico-giuridici della pronuncia in esame. — 2.1. Due milioni di francesi richiamano lo Stato a rispettare l'Accordo di Parigi. — 2.2. Un ordine chiaro che supera la vaghezza normativa e riconosce la fondatezza dell'istanza. — 2.3. Il quadro giurisprudenziale internazionale. — 3. Profili di etica ambientale e risposte dal mondo del diritto. — 3.1. La sentenza nel contesto della *governance* ambientale multilivello: plurisoggettività ed integralità. — 3.2. Plurisoggettività. — 3.3. L'etica dell'ecologia profonda ed integrale. — 3.4. Sistematizzare l'etica ambientale riflettendo sul ruolo del diritto. — 4. Epilogo.

(\*) Contributo approvato dai Referee. L'autrice ringrazia Camille Rabiller, studentessa attivista nel processo sull'*Affaire du Siècle*, per aver segnalato la sentenza durante il corso in Administrative Law dedicato all'Agenda 2030, tenuto presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino. L'autrice ringrazia altresì Dario Poto per la rilettura e gli spunti di riflessione nel corso della redazione del commento.

(1) ZOLA, (1898), *J'accuse*, Parigi, L & Pm Editores.

## 1. INTRODUZIONE

La sentenza del Tribunale di Parigi – pronunciata a seguito dell'udienza del 14 gennaio 2021 – è ricca di significato storico, giuridico ed etico. L'anelito di giustizia, espresso nelle bellissime pagine del *J'accuse* di Emile Zola sull'*Affaire Dreyfus* del 1898, riecheggia nelle parole di due milioni di francesi, firmatari dell'accusa del XXI secolo (battezzata dagli stessi promotori *Affaire du Siècle*) in cui si chiede, e si ottiene con successo, la condanna dello Stato francese a porre rimedio alla grave inazione rispetto agli impegni ambientali assunti a Parigi nel 2015<sup>(2)</sup>. Un interessante destino accomuna i due casi di manifesta violazione di diritti fondamentali: umani, nell'*Affaire Dreyfus*<sup>(3)</sup>, umani e non umani, nell'*Affaire du Siècle*<sup>(4)</sup>.

La prima parte di questo commento è dedicata all'esplorazione dei profili tecnico-giuridici della sentenza (§ 2), a cui seguono alcune riflessioni sulla sua rilevanza storica ed etica, nel contesto della giustizia ambientale e dell'ecologia profonda ed integrale (§ 3).

## 2. PROFILI TECNICO-GIURIDICI DELLA PRONUNCIA IN ESAME

### 2.1. Due milioni di francesi richiamano lo Stato a rispettare l'Accordo di Parigi

La sentenza pronunciata dal Tribunale amministrativo di Parigi rappresenta il coronamento di un lungo procedimento giurisdizionale iniziato e sostenuto da oltre due milioni di firmatari di una petizione contro lo Stato per inosservanza degli obblighi sui cambiamenti climatici, preparata da quattro organizzazioni ambientaliste internazionali con sede in Francia (in particolare: Oxfam France, Association Notre Affaire A Tous, Fondation Pour La Nature Et L'homme, Association Greenpeace France).

Una richiesta che, per quanto paradossale possa apparire nella sua formulazione di

<sup>(2)</sup> Accordo di Parigi, in *GU L* 282 del 19 ottobre 2016, 4-18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV). Si veda anche: *Agreement, P. (2015, December). Paris agreement. In Report of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (21st Session, 2015, Paris)*. La letteratura sull'Accordo è vastissima. Per i primi commenti si rinvia a: HOROWITZ, (2016), *Paris agreement. International Legal Materials*, 55(4), 740-755; BODANSKY, (2016), *The legal character of the Paris Agreement. Review of European, in Comparative & International Environmental Law*, 25(2), 142-150; SAVARESI, (2016), *The Paris Agreement: a new beginning?*, in *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 34 (1), 16-26; STRECK-KEENLYSIDE-VON UNGER, (2016), *The Paris Agreement: a new beginning*, in *Journal for European Environmental & Planning Law*, 13(1), 3-29; FALKNER, (2016), *The Paris Agreement and the new logic of international climate politics*, in *International Affairs*, 92(5), 1107-1125. Sull'impatto dell'Accordo nella casistica giurisprudenziale v. para 2.3 *infra* nel testo. Per ora si veda: WINTER, (2020), *Armando Carvalho and Others v. EU: Invoking Human Rights and the Paris Agreement for Better Climate Protection Legislation*, in *Transnational Environmental Law*, 9(1), 17-36.

<sup>(3)</sup> Nel caso *Dreyfus*, Zola denunciò l'antisemitismo dell'esercito e accusò lo stato maggiore d'aver condannato senza prove, e dunque formulando un'ingiusta accusa di alto tradimento, il capitano Alfred Dreyfus, ebreo nato in Alsazia: ROYER, (2007), *Un grande momento storico: la riabilitazione del capitano Dreyfus*, in *Le Carte e la Storia*, 13(1), 5-16.

<sup>(4)</sup> Per informazioni sull'iniziativa si rinvia al sito: <https://laffaireduSiecle.net/laffaire/>, visitato il 29 aprile 2021. Sull'approccio sistemico da adottare in un'ottica integrata di tutela di diritti umani fondamentali e diritti della natura v. *infra* nel testo. Per ora si inizia a rinviare alle opere di CARDUCCI, (2020), *The premises of "constitutional ecology"* in *Veredas do Direito*, 17(1), 89-112; ID., (2017), *Natura (diritti della)*, in *Dig. disc. pubbl.*, Agg., Torino, 486-521.

porre rimedio all'irreparabile, si leva alta comunque, riuscendo a persuadere i giudici amministrativi della sua urgenza e fondatezza giuridica.

La causa si incardina sulla asserita e poi accertata violazione dell'Accordo internazionale di Parigi (di qui in avanti: l'Accordo) <sup>(5)</sup>. L'Accordo, adottato in occasione della XXI sessione della Conferenza delle parti (COP 21) sulla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) <sup>(6)</sup>, positivizza l'impegno degli Stati, parti contraenti, ad agire in risposta alla minaccia ambientale posta dai cambiamenti climatici. In particolare, la proposta formalizzata nell'Accordo è quella di raggiungere quattro obiettivi (art. 1, comma 1):

«a) mantenere l'aumento della temperatura media mondiale al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici;

b) aumentare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovere la resilienza climatica e lo sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, con modalità che non minaccino la produzione alimentare;

c) rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima».

Al comma 2 dell'art. 2 si precisa che tale impegno deve essere rispettato in modo da riflettere i principi di equità, delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità degli Stati firmatari, valutate alla luce delle diverse circostanze nazionali. Tali obiettivi trovano espressione negli obblighi di adattamento e mitigazione degli effetti nocivi dei cambiamenti climatici <sup>(7)</sup>, espressi nell'art. 4, commi 1 e 2.

L'art. 4 può dunque considerarsi la fonte normativa da cui discendono le responsabilità comuni ma differenziate cui si fa cenno nell'art. 2 <sup>(8)</sup>. In particolare, l'articolo afferma che:

«1. Per conseguire l'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2, le Parti mirano a raggiungere il picco mondiale di emissioni di gas a effetto serra *al più presto possibile*, riconoscendo che ciò richiederà *tempi più lunghi* <sup>(9)</sup> per le Parti che sono paesi in via di sviluppo, e ad intraprendere rapide riduzioni in seguito, in linea con le

<sup>(5)</sup> Accordo di Parigi cit. in nt.2.

<sup>(6)</sup> Si veda sul punto il sito ufficiale: <https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/past-conferences/paris-climate-change-conference-november-2015/cop-21>, visitato il 29 aprile 2021.

<sup>(7)</sup> Sulla rilevanza delle politiche di adattamento e mitigazione per il diritto internazionale si rinvia a FRANCE-SHELLI, (2019), *L'impatto dei cambiamenti climatici nel diritto internazionale*, Napoli; SIMLINGER-MAYER, (2019), *Legal Responses to Climate Change Induced Loss and Damage*, in MECHLER, BOUWER, SCHINKO, SURMINSKI, LINNERTH-BAYER (eds), *Loss and Damage from Climate Change. Climate Risk Management, Policy and Governance*. Springer, Cham. ([https://doi.org/10.1007/978-3-319-72026-5\\_7](https://doi.org/10.1007/978-3-319-72026-5_7)); CARNERO, (2013), *Climate Change and International Law*, Oxford Bibliographies, doi: 10.1093/obo/9780199796953-0080; RUPPEL, ROSCHMANN, RUPPEL-SCHLICHTING, (2013), (eds), *Climate Change: International Law and Global Governance: Volume I: Legal Responses and Global Responsibility*, Baden-Baden (<http://www.jstor.org/stable/j.ctv941w8s>). Sulla letteratura italiana riguardo alla rilevanza delle politiche di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici in relazione alle politiche agricole italiane si rinvia a: ALABRESE, (2020), *Politiche climatiche, politiche agricole e il bisogno di coordinamento*, in *Riv. dir. agr.*, XCIX, 3.

<sup>(8)</sup> Sul punto si veda PAUW-MBEVA-VAN ASSELT, (2019), *Subtle differentiation of countries' responsibilities under the Paris Agreement*, *Palgrave Commun* 5, 86 (<https://doi.org/10.1057/s41599-019-0298-6>).

<sup>(9)</sup> Corsivo dell'a. della nota. Si è deciso di mettere in corsivo alcuni passaggi del testo, per evidenziare la vaghezza della forza normativa di tali espressioni.

migliori conoscenze scientifiche a disposizione, così da raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, su una base di equità e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi tesi a eliminare la povertà. 2. Ciascuna Parte prepara, comunica e mantiene i contributi determinati a livello nazionale che intende progressivamente conseguire. Le Parti perseguono misure nazionali di mitigazione, al fine di raggiungere gli obiettivi dei contributi anzidetti»<sup>(10)</sup>.

Quelle dell'Accordo sono evidentemente disposizioni a maglie larghe, se analizzate da un punto di vista squisitamente giuridico, dettate dall'intento di perseguire il più ampio consenso delle parti in sede negoziale<sup>(11)</sup>. Tale sforzo ha conseguentemente attutito la forza normativa delle disposizioni, che traspare dalla scelta delle espressioni (*obiettivo a lungo termine, mirano, al più presto possibile, tempi più lunghi*), dagli omessi riferimenti ad azioni di responsabilità e ai profili di danno conseguenti all'inazione. La dottrina cita l'Accordo come caso emblematico di diritto mite, che inevitabilmente genera «difficoltà interpretative e traspositive, specialmente in settori giuridici ancora relativamente giovani come quello della legislazione sul clima»<sup>(12)</sup>. Un diritto in sordina, insomma, che almeno per la Francia avrebbe rischiato di rimanere tale, se non fosse giunto l'appello accorato dei due milioni di firmatari dell'*Affaire*.

## 2.2. Un ordine chiaro che supera la vaghezza normativa e riconosce la fondatezza dell'istanza

Oltre a lamentare la vaghezza linguistica di tali disposizioni, la dottrina ha altresì sottolineato la difficoltà di riconoscere in esse il carattere di norma primaria, in un contesto di frammentarietà del diritto ambientale internazionale in generale, facendo quasi intendere che l'Accordo è una delle tante occasioni in cui gli Stati si impegnano senza impegnarsi veramente, promettono sapendo di non essere obbligati a mantenere<sup>(13)</sup>. Siffatta amarezza è pienamente condivisibile, eppure non è stata sufficiente a fermare l'impeto delle organizzazioni ambientali francesi, che sul mancato rispetto di quelle norme hanno costruito una potente azione per ottenere una ingiunzione ad agire, superando in tal modo l'*impasse* giuridica della corretta qualificazione di tali norme quali fonti normative primarie della responsabilità e della conseguente difficile risoluzione del dilemma relativo alla effettiva applicazione della responsabilità ambientale in concreto<sup>(14)</sup>.

Dalle ricostruzioni delle parti, accolte pienamente dal Tribunale, emerge la fondatezza dei requisiti per formulare l'ingiunzione dello Stato ad agire. Particolarmente convincente

<sup>(10)</sup> Accordo di Parigi cit.

<sup>(11)</sup> Che la negoziazione sia stato un processo lungo e complicato viene ricordato in Britannica, T. Editors of Encyclopaedia [2021, January 27, *Paris Agreement*, in *Encyclopedia Britannica* ([www.britannica.com/topic/Paris-Agreement-2015](http://www.britannica.com/topic/Paris-Agreement-2015))], visitato il 29 aprile 2021.

<sup>(12)</sup> EVANGELISTA, (2019), *La formulazione del diritto mite: l'esempio dell'Accordo di Parigi sul clima*, *LeGes* 30, 2, a cui si rinvia per l'analisi dettagliata sulla scelta di termini indefiniti anche nel testo in inglese dell'Accordo.

<sup>(13)</sup> GERVAZI, (2017), *Le regole della responsabilità internazionale degli Stati dinanzi alla sfida del cambiamento climatico*, in SPAGNOLO-SALUZZO, (a cura di), *La responsabilità degli stati e delle organizzazioni internazionali. Nuove fattispecie e problemi di attribuzione e di accertamento*. Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, 4/2017, Ledizioni, Milano, 61-88.

<sup>(14)</sup> Sul punto si rinvia ancora a GERVASIN, *op. cit.*, 65.

a parere di chi scrive è l'istanza di *France Nature Environnement*, in cui si chiede al Tribunale di giudicare gli elementi costitutivi della responsabilità della Francia: l'omissione colposa (*carence fautive*) a rispettare il valore limite annuale di gas serra, la certezza di un pregiudizio che aggrava gli effetti del cambiamento climatico (*préjudice écologique certain aggravant les effets du changement climatique par l'émission d'un surplus de dioxydes d'azote aggravant l'acidification et l'eutrophisation des milieux*), il nesso di causalità tra omissione e danno (*la carence... a conduit ...préjudice écologique certain*).

Una tale ricostruzione dei profili di responsabilità viene ritenuta chiara, articolata e fondata da parte dei giudici amministrativi, che sanciscono la condanna dello Stato, unitamente all'ingiunzione di adottare prontamente — entro il termine di due mesi dalla pronuncia della sentenza — tutte le misure utili e necessarie al fine di assicurare il rispetto dei valori limite annuali di gas serra [*enjoindre à l'Etat de prendre toutes mesures utiles et nécessaires dans le délai le plus court afin d'assurer le respect de la valeur limite annuelle pour le dioxyde d'azote (NO<sub>2</sub>)*].

Dalla sentenza emerge l'atto di coraggio e di integrità giudiziale del Tribunale amministrativo, virtù espressa dalle parole inglesi *judicial courage and integrity*, che viene riscontrata ogniqualvolta al giudice venga richiesto di procedere alla costruzione di un sistema effettivo di tutela per le parti danneggiate, in presenza di un tessuto normativo scarso o inesistente <sup>(15)</sup>. La pronuncia, in altre parole, segna un passo rivoluzionario dal punto di vista giuridico, superando la vaghezza normativa e mirando a conseguire l'effettività della tutela, nel quadro di una giustizia ecologica profonda ed integrale <sup>(16)</sup>. I giudici mostrano di non preoccuparsi di rimanere invischiati in questioni di qualificazione formale. Il pregiudizio ambientale è comprovato, innegabile, e soprattutto irreparabile perché irreversibile, al punto che non può essere ristorato in termini patrimoniali, e dunque può essere dichiarata solo una condanna di pagamento simbolico. In questo modo il Tribunale ingiunge ad agire, e a farlo entro il termine perentorio di due mesi.

### 2.3. Il quadro giurisprudenziale internazionale

La sentenza non è la prima nel panorama giurisprudenziale internazionale che conta ad oggi, su scala mondiale e senza considerare i dati del contenzioso statunitense, 401 cause intentate contro i governi nazionali, in aggiunta a 46 cause contro individui e società private per danni derivanti da mancata azione in risposta ai cambiamenti climatici <sup>(17)</sup>.

In Europa, il precedente è costituito dal caso *Urgenda Climate Case c. Governo olandese*.

<sup>(15)</sup> The Honourable LUC MARTINEAU, (2018), *Does Judicial Courage Exist, and if so, is it Necessary in a Democracy?*, 8:2 online: *UWO J Leg Stud* 6 (<https://ir.lib.uwo.ca/uwojls/vol8/iss2/6>). RIMINI, (2016), *Se il coraggio dei giudici colma il vuoto legislativo*, in <http://www.lastampa.it/2016/06/23/cultura/opinioni/editoriali/se-il-coraggio-dei-giudici-colma-il-vuoto-legislativo-EuuagIVxGEG6409hqDlhML/premium.html>, visitato il 29 aprile 2021; PIMENTEL, (2009), *Reframing the Independence v. Accountability Debate: Defining Judicial Structure in Light of Judges' Courage and Integrity*, in *Clev. St. L. Rev.*, 57, 1.

<sup>(16)</sup> Sul punto si rinvia al § 3.

<sup>(17)</sup> I dati aggiornati del numero di cause climatiche intentate sono raccolti e categorizzati nelle banca dati Climate Change Litigation Databases, a cura del Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School, Columbia University Earth Institute: <http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/>, visitato il 22 aprile 2021.

dese<sup>(18)</sup> che, sebbene instaurato in data antecedente all'Accordo di Parigi, è giunto a conclusioni molto simili alla pronuncia del Tribunale francese, con una sentenza definitiva di condanna dello Stato, da parte della Suprema Corte olandese, emanata il 20 dicembre 2019 e pubblicata il 13 gennaio 2020. In questa occasione, la Corte respinse le doglianze del Governo avverso le sentenze della Corte distrettuale dell'Aja del 2015<sup>(19)</sup>, ritenendo legittimo il potere di un tribunale di ordinare all'esecutivo la riduzione di emissioni inquinanti. Il 24 giugno 2015, la Corte distrettuale dell'Aja aveva infatti accolto l'istanza di Urgenda, una fondazione privata per la lotta ai cambiamenti climatici, inoltrata grazie al supporto di 886 firmatari, e conseguentemente aveva ingiunto allo Stato di ridurre le emissioni di gas serra entro il 2020. Gli elementi fondanti della condanna a carico dello Stato risultavano dai comprovati gravi danni all'ambiente derivanti dalle emissioni di gas serra, causati dalla omissione colposa dei doveri di protezione (*due care*) che spettano allo Stato nei confronti dei propri cittadini. La sentenza definitiva olandese, oltre a confermare nel merito le ragioni dei ricorrenti, ha stabilito il principio di diritto secondo cui ogni Governo ha l'obbligo di proteggere i propri cittadini dai rischi che derivano dai cambiamenti climatici e che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, un tribunale ha autorità a pronunciarsi in materia.

Due aspetti meritano qui di essere brevemente commentati perché mettono in luce gli elementi di continuità tra il caso olandese e quello francese: l'uno riguardante la necessità, esplorata nel precedente paragrafo, di garantire l'effettività della giustizia ambientale attraverso atti di coraggio e integrità giudiziale, manifestatasi, in Urgenda, nella forma dell'attivismo giudiziale<sup>(20)</sup>; l'altro riguardante la questione della plurisoggettività, o comunarietà delle azioni di giustizia climatica.

---

<sup>(18)</sup> Recentissima e in linea con Parigi e l'Aja, si veda la decisione della Corte costituzionale Federale tedesca del 24 marzo 2021 (pubblicata il 29 aprile 2021), in [www.bundesverfassungsgericht.de](http://www.bundesverfassungsgericht.de), visitato il 1° maggio 2021. Su Urgenda, v.: *Urgenda Foundation v. the State of Netherlands*, Case n. C/09/456689. Sul punto VERSCHUUREN, (2021), *Climate Change and the Individual in the Netherlands, Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Suspects*, 10.1007/978-3-030-46882-8\_4, (75-90), ESKANDER-FANKHAUSER-SETZER, (2021), *Global Lessons from Climate Change Legislation and Litigation, in Environmental and Energy Policy and the Economy*, 10.1086/711306, 2, 44-82; RUITER-CRUTZEN-DE LEEUW-KOK, (2020), *Changing Behavior Using Theories at the Interpersonal, Organizational, Community, and Societal Levels, The Handbook of Behavior Change*, 10.1017/9781108677318, 251-266; O NEILL-ALBLAS, (2020), *Climate Litigation, Politics and Policy Change: Lessons from Urgenda and Climate Case Ireland, Ireland and the Climate Crisis*, 10.1007/978-3-030-47587-1, 57-72. PEEL-OSOFSKY, (2020), *Climate Change Litigation, in Annual Review of Law and Social Science*, 10.1146/annurev-lawsocsci-022420-122936, 16, 1, 21-38. WEGENER, (2020), *Can the Paris Agreement Help Climate Change Litigation and Vice Versa?*, in *Transnational Environmental Law*, 10.1017/S2047102519000396, (1-20). IGLESIAS MARQUEZ, (2020), *Empresas, derechos humanos y el régimen internacional del cambio climático: la configuración de las obligaciones climáticas para las empresas*, in *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, 10.22201/ij.24487872e.2020.20.14472, 1, 20, (85). BOUWER, (2020), *Lessons from a Distorted Metaphor: The Holy Grail of Climate Litigation*, in *Transnational Environmental Law*, 10.1017/S2047102520000114, 1-32. ETTY-HEYVAERT-CARLARNE-HUBER-PEEL-VAN ZEBEN, (2019), *Transnational Environmental Law in a Transformed Environment*, in *Transnational Environmental Law*, 10.1017/S2047102520000175, 1-13. MAYER, (2019), *The State of the Netherlands v. Urgenda Foundation: Ruling of the Court of Appeal of The Hague (9 October 2018)*, in *Transnational Environmental Law*, 8(1), 167-192. doi:10.1017/S2047102519000049.

<sup>(19)</sup> *Urgenda Foundation v. The State of The Netherlands*, judgement of 24 June 2015, District Court of The Hague (ECLI:NL:RBDHA:2015:7196), disponibile online in inglese in <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:7196>, visitato il 29 aprile 2021.

<sup>(20)</sup> COLBY-EBBERSMEYER-HEIM-RØSSAAK, (2020), *Judging Climate Change: The Role of the Judiciary in the Fight Against Climate Change*, in *Oslo Law Review*, 7(03), 168-185.

Riguardo al primo aspetto, preme sottolineare come gli stessi commentatori del caso *Urgenda* abbiano rilevato nel precedente olandese il merito di avere definito un limite alla difesa dello Stato nel caso di inazione rispetto ai disastri ambientali. Un atto di coraggioso attivismo che non ha tardato a manifestare i suoi frutti: tra questi si segnala, tra l'altro, l'inclusione da parte dello *UN Human Rights Committee*, nell'ambito del diritto alla vita [formulato nell'*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*] <sup>(21)</sup>, dell'obbligo degli Stati di agire contro i cambiamenti climatici <sup>(22)</sup>. L'effetto di tale disposizione si traduce nella impossibilità per gli Stati di difendersi invocando il rispetto formale delle norme internazionali sui cambiamenti climatici, e impone dunque l'onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee a limitare i danni ambientali.

Il secondo aspetto interessante, che viene qui solo anticipato e verrà sviluppato nel prossimo paragrafo, riguarda la portata innovativa del movimento di giustizia climatica che va consolidandosi sempre più nella forma di azioni collettive promosse attraverso iniziative di presa di coscienza e attivismo di portata intergenerazionale <sup>(23)</sup>. Nel caso *Urgenda*, come in quello *du Siècle*, il successo delle azioni sembra essere determinato dal consolidarsi di un sentimento di responsabilità ambientale collettiva. In particolare, nel caso olandese, viene respinta la difesa dello Stato laddove esso invoca quale attenuante dell'inazione il carattere globale della questione ambientale. La Suprema Corte, infatti, non ritiene fondato il ragionamento dello Stato laddove esso declina la propria responsabilità adducendo come pretesto della mancata azione la portata globale del problema ambientale. Rigettando l'argomentazione sull'esonero della responsabilità, e richiamando al contrario il principio del *suum cuique tribuere*, la Corte accoglie l'azione collettiva: proprio perché si tratta di un problema globale, a ciascuno Stato è attribuito l'obbligo di protezione della collettività. In altre parole, se ogni Stato invocasse il carattere globale della questione come scusa per non agire – ritengono i giudici – il principio di effettività della giustizia non verrebbe garantito per nessuno. Dunque, conclude la Corte, ogni Stato è da ritenersi responsabile per inazione di fronte ai cambiamenti climatici: «*Moreover, if the opinion of the State were to be followed, an effective legal remedy for a global problem as complex as this one would be lacking. After all, each state held accountable would then be able to argue that it does not have to take measures if other states do not so either*» <sup>(24)</sup>.

### 3. PROFILI DI ETICA AMBIENTALE E RISPOSTE DAL MONDO DEL DIRITTO

#### 3.1. La sentenza nel contesto della governance ambientale multilivello: plurisoggettività ed integralità

La pronuncia che qui si commenta è storica perché, unica nel suo genere in Francia, può considerarsi una pietra miliare nell'ambito della cosiddetta *governance* ambientale multi-

<sup>(21)</sup> In [www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx](http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx), visitato il 1° maggio 2021.

<sup>(22)</sup> *United Nations Human Rights Committee, 'General comment No. 36 (2018) on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life* (30 October 2018) CCPR/C/GC/36.

<sup>(23)</sup> ROSER-RENOUF, MAIBACH, LEISEROWITZ, ZHAO, (2014), *The genesis of climate change activism: From key beliefs to political action*, in *Climatic change*, 125(2), 163-178.

<sup>(24)</sup> SPIER, (2020), *'The "Strongest" Climate Ruling Yet': The Dutch Supreme Court's Urgenda Judgment*, in *Neth Int Law Rev* 67, 319-391 (<https://doi.org/10.1007/s40802-020-00172-5>).

livello <sup>(25)</sup>. La *governance* multilivello implica la responsabilità condivisa dei diversi livelli di potere interessati, e si fonda su un principio di legittimità democratica che integra e coniuga le decisioni dall'alto e la partecipazione dal basso (*top-down e bottom-up approaches*) <sup>(26)</sup>. Nel contesto della *governance ambientale* multilivello, si è andato consolidando il movimento di giustizia ambientale <sup>(27)</sup>, nel cui solco si inserisce la sentenza in commento, che si struttura e sviluppa intorno alle azioni sui cambiamenti climatici (*climate action*, di qui in avanti CA) <sup>(28)</sup> e al conseguente crescente contenzioso legale legato al clima (*climate change litigation*, di qui in avanti CCL) <sup>(29)</sup>.

La giustizia ambientale può quindi essere considerata un fenomeno ampio e complesso di sensibilizzazione e di *advocacy* climatica, i cui cardini sono costituiti dal riconoscimento dei soggetti titolari ad agire, la partecipazione degli stessi ai processi decisionali, e una concezione di tutela ambientale integrata <sup>(30)</sup>. In questo senso, è proprio all'interno del movimento di giustizia ambientale che si assiste ad un ampliamento – rispetto alla partecipazione in altri settori del diritto pubblico – dei soggetti promotori <sup>(31)</sup>, con il risultato di un crescente numero di attori non statali coinvolti nella promozione di una ecologia integrale di comunità <sup>(32)</sup>. All'ampliamento della legittimazione attiva corrisponde anche una diversa e rinnovata concezione dell'oggetto della tutela: al riconoscimento di diritti fondamentali degli individui ad un ambiente salubre, cui corrispondono i doveri dello Stato di protezione, si accompagna il riconoscimento di diritti fondamentali del Pianeta ad essere tutelato, e da qui derivano gli obblighi della comunità di garantire il rispetto di tali diritti <sup>(33)</sup>. La giustizia ambientale teorizza e consacra dunque un concetto integrato di ecologia e di

<sup>(25)</sup> Sulle origini della giustizia ambientale si vedano ex multis: HEIMAN, (1996), *Race, waste, and class: New perspectives on environmental justice*. *Antipode*, 28(2), 111-121; MOHAI-BRYANT, (1992), *Environmental injustice: weighing race and class as factors in the distribution of environmental hazards*. *U. Colo. L. Rev.*, 63, 921; PROVOST, (2019), *Multilevel Environmental Governance in the European Union and United States*, in *Oxford Research Encyclopedia of Natural Hazard Science*; JORDAN, (2000), *The politics of multilevel environmental governance: subsidiarity and environmental policy in the European Union*, in *Environment and Planning A*, 32(7), 1307-1324; VOGLER, (2003), *Taking institutions seriously: How regime analysis can be relevant to multilevel environmental governance*, in *Global Environmental Politics*, 3(2), 25-39.

<sup>(26)</sup> Interessante sui profili della *governance* multilivello, sia pur applicata esclusivamente all'UE e non limitata alla tutela ambientale è la Comunicazione della Commissione, del 25 luglio 2001, « Governance europea - Un libro bianco » COM(2001) 428 def. - in *GUUE* C 287 del 12 ottobre 2001.

<sup>(27)</sup> HUNTJENS-ZHANG, (2016), *Climate justice: Equitable and inclusive governance of climate action*. The Hague Institute, *Working Paper*, 16.

<sup>(28)</sup> Sulla *climate action* POTO-ENYEW, (2021), *Nature Protection, Indigenous Rights, and Climate Action*, Chapter 9, in BUGGE (ed. by), *Klimarettshok*, Universitetsforlaget, UiO, Oslo, in corso di pubblicazione, 155-174.

<sup>(29)</sup> POTO-ENYEW, (2021), *Nature Protection, Indigenous Rights, and Climate Action*, cit., 155 s.

<sup>(30)</sup> YOUNG, (2016), *On environmental governance: Sustainability, efficiency, and equity*, Routledge.

<sup>(31)</sup> Sull'impatto dei cosiddetti « *access rights* » ambientali (garanzie partecipative in senso lato) nei processi di ampliamento delle garanzie partecipative nel diritto amministrativo e nella cultura legale dei Paesi firmatari di Convenzioni internazionali ambientali si rinvia al lavoro di CARANTA-GERBRANDY-MULLER (eds), (2018), *The Making of a New European Legal Culture: The Aarhus Convention*, Europa Law Publishing, Groningen.

<sup>(32)</sup> Sul punto FORNABAIO-POTO, *La partecipazione che fa bene all'ambiente: oltre Aarhus e a favore dello sviluppo di una scienza civica e di comunità*, nota a TAR Lazio, Sez. I-ter, 5 maggio 2016, n. 5274, in *Giur. it.*, 2016, 2487-2492; POTO, *L'(Um)Weltgeist di Aarhus continua ad ispirare l'Europa: discrezionalità del legislatore e accesso alla giustizia ambientale*, nota a Corte giust. Ue, Sez. V, 16 aprile 2015, causa C-570/13, *Karoline Gruber c. Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten et al.*, in *Giur. it.*, 2015, 35-47.

<sup>(33)</sup> CARDUCCI, (2017), *Natura (diritti della)*, cit.

salute, di diritti della Terra e dei suoi abitanti, e di doveri collettivi a rispettare gli uni e gli altri <sup>(34)</sup>.

In questa sede e in relazione alla sentenza in oggetto, merita soffermarsi brevemente su alcuni degli elementi caratterizzanti del movimento, e in particolare sull'ampliamento dei soggetti portatori di interessi (la sentenza in oggetto, si ricorda, è stata pronunciata grazie alla pressione del popolo francese), a cui si collega necessariamente il riconoscimento di un'ecologia profonda, integrale e di comunità.

### 3.2. Plurisoggettività

Quanto all'ampliamento dei soggetti portatori di interessi climatici, la giustizia ambientale è diventata sinonimo di giustizia intergenerazionale, attraverso l'ampliamento ed il rafforzamento del ruolo dei giovani quali agenti dei cambiamenti a favore del clima <sup>(35)</sup>. Dalla rivoluzione gentile dei «*Fridays for Future*» (FFF, scioperi scolastici per il clima) <sup>(36)</sup> di Greta Thunberg <sup>(37)</sup>, la giustizia intergenerazionale fa leva sull'importanza dell'educazione ambientale, aspirando ad elevare la consapevolezza ecologica della generazione presente e di quelle future <sup>(38)</sup>. La giustizia ambientale intergenerazionale in questo senso valorizza e consolida il ruolo delle giovani generazioni nella *governance* globale dei cambiamenti climatici <sup>(39)</sup>.

L'influenza del cosiddetto «effetto Greta Thunberg» <sup>(40)</sup> anche sulle azioni di giustizia ambientale è stata di recente misurata in termini empirici attraverso uno studio del Mason Center for Climate Change Communication della George Mason University <sup>(41)</sup>, rivelando come il movimento stia contribuendo a creare una nuova generazione di persone impegnate per le cause collettive. In altre parole, la giustizia intergenerazionale si sta traducendo in

<sup>(34)</sup> CAPRA-MATTEI, (2015), *The ecology of law: Toward a legal system in tune with nature and community*. Berrett-Koehler Publishers; SAJEVA, (2018), *When Rights Embrace Responsibilities: Biocultural Rights and the Conservation of Environment*, Oxford University Press; ZIMMERMAN, (2005), *Integral ecology: A perspectival, developmental, and coordinating approach to environmental problems*, *World futures*, 61(1-2), 50-62.

<sup>(35)</sup> LODOLO, (2018), *Percezione del cambiamento climatico tra i giovani: il fenomeno Greta Thunberg*, Università degli Studi di Udine, 1-132, [www.tesionline.it/](http://www.tesionline.it/), visitato il 21 aprile 2021.

<sup>(36)</sup> Sulle iniziative promosse dal movimento si rinvia al sito <https://fridaysforfuture.org/>, visitato il 20 aprile 2021.

<sup>(37)</sup> LA MANNA, (2020), *Cambiamento climatico e diritti umani delle generazioni presenti e future: Greta Thunberg (e altri) dinanzi al Comitato sui diritti del fanciullo*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, (1), 217-223.

<sup>(38)</sup> Si veda, per esempio: <https://www.produzionidalbasso.com/network/di/fridays-for-future>, visitato il 21 aprile 2021.

<sup>(39)</sup> Sul tema si rinvia allo studio di MARQUARDT, (2020), *Fridays for Future's Disruptive Potential: An Inconvenient Youth Between Moderate and Radical Ideas*, in *Front. Commun.* 5:48. doi:10.3389/fcomm.2020.00048. L'autore in particolare riporta le osservazioni dei critici secondo i quali il movimento promosso da Greta Thunberg deve essere accompagnato da un radicale ribilanciamento di poteri, forme di democratizzazione e giustizia sociale profonde che vanno oltre la mera contestazione (p. 14): «*Despite the group's focus on an effective implementation of the Paris Agreement and its translation into ambitious climate legislation, more critical protestors and subgroups envision a radically different future through power shifts, forms of democratization and social justice which goes far beyond a de-politicized understanding of climate change. Exploring these forms of fundamental contestation is needed to shed light on FFF's broader political and societal effects*».

<sup>(40)</sup> SABHERWAL-BALLEW-VAN DER LINDEN-GUSTAFSON-GOLDBERG-MAIBACH-KOTCHER-SWIM-ROSENTHAL-LEISEROWITZ, (2021), *The Greta Thunberg Effect: Familiarity with Greta Thunberg Predicts Intentions to Engage in Climate Activism in the United States*, in *Journal of Applied Social Psychology*. DOI: 10.1111/jasp.12737.

<sup>(41)</sup> In <https://www.climatechangecommunication.org/>, visitato il 29 aprile 2021.

una maggiore efficacia collettiva delle azioni climatiche, sorrette dalla convinzione che con uno sforzo collettivo, un gruppo può intraprendere e promuovere con successo l'azione climatica. E i dati sembrano proprio essere confermati dalle risposte delle Corti <sup>(42)</sup>.

### 3.3. L'etica dell'ecologia profonda ed integrale

La sentenza testimonia anche lo svilupparsi di uno stato di coscienza che ha conseguenze etiche, che si ricollegano al pensiero dell'ecologia profonda (*deep ecology*), teorizzato dall'ecofilosofo norvegese Arne Næss <sup>(43)</sup>. Il merito delle riflessioni di Næss è stato quello di analizzare il cambiamento di consapevolezza in ecologia che — da sistema fondato esclusivamente sugli elementi umani legati all'ambiente (antropocentrismo) <sup>(44)</sup> — è andato progressivamente focalizzandosi sulla Terra e sul tessuto di relazioni che si instaurano fra esseri viventi, umani e non umani (ecocentrismo relazionale) <sup>(45)</sup>. La forza trainante dell'ecologia profonda — scrive Næss <sup>(46)</sup> — se paragonata a tutta la restante parte del movimento ecologista, è l'identificazione e la solidarietà con tutte le forme di vita. Dagli insegnamenti di Næss emerge l'importanza del nostro essere immersi in un contesto di relazioni, da cui dipendiamo, che ci forma e ci costituisce. In questo senso, l'ambiente naturale e culturale non è un mero sfondo della vita umana, ma la sua matrice, *oikos*, casa <sup>(47)</sup>.

Che la Terra sia la nostra casa comune, della quale occorre collettivamente prendersi cura, è anche stato espresso più volte dal Pontefice, promotore del movimento dell'ecologia integrale, teorizzata nell'Enciclica *Laudato Si'* del 2015 <sup>(48)</sup>. L'ecologia integrale, nelle parole di Papa Francesco, è un invito a rispondere al grido della terra e a quello dei poveri, attraverso una visione integrale della vita, sul presupposto che « tutto nel mondo è connesso e che [...] siamo interdipendenti gli uni dagli altri, e anche dipendenti dalla nostra madre terra. Da tale visione deriva l'esigenza di cercare altri modi di intendere il progresso e di misurarlo, senza limitarci alle sole dimensioni economica, tecnologica, finanziaria e al prodotto lordo, ma dando un rilievo centrale alle dimensioni etico-sociali ed educative » <sup>(49)</sup>.

<sup>(42)</sup> Della necessità di supportare e coordinare un tale fenomeno ha preso atto l'Unione Europea, con una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un nuovo programma generale di azione per l'ambiente fino al 2030: COM/2020/652 final, consultata il 9 maggio 2021.

<sup>(43)</sup> NÆSS, (1988), *Deep Ecology and Ultimate Premises*. *Ecologist*, 1988, 18: 128-31; NÆSS-JICKLING, (2000), *Deep ecology and education: A conversation with Arne Naess*. *Canadian Journal of Environmental Education (CJEE)*, 5.1: 48-62; VALERA, (2014), *Retorica ed etica ambientale: il contributo di Arne Næss*, in *Medicina e Morale*, 63.4.

<sup>(44)</sup> Di qui il termine « Antropocene » per definire la problematicità dell'era postindustriale rispetto al ruolo centrale degli esseri umani nella alterazione dei fenomeni naturali. Per spunti critici e rinvii bibliografici si veda VISCONTI, (2014), *Anthropocene: another academic invention?*, in *Rendiconti Lincei*, 25(3), 381-392.

<sup>(45)</sup> NÆSS, (1988), *op. cit.* Sulla qualificazione delle questioni climatiche in termini relazionali si veda anche DOAN-HERWIN, (2016), *Relational solidarity and climate change in Western nations*, in MACPHERSON (ed.), *Bioethical Insights into Values and Policy*, Springer, Cham, 79-88.

<sup>(46)</sup> NÆSS, *op. cit.*, 128.

<sup>(47)</sup> VALERA, (2019), *L'idea di natura in Arne Næss*, in *Filosofia*, (64), 22.

<sup>(48)</sup> PAPA FRANCESCO, (2015), *Laudato Si: Enciclica sulla cura della casa comune*, Libreria Editrice Vaticana; ARAGONA, (2018), *Pianificazione ecologica integrata per prendersi cura della casa comune e migliorare la resilienza del paesaggio*, in *Città metropolitane, aree interne: la competitività territoriale nelle Regioni in ritardo di sviluppo*, 51.

<sup>(49)</sup> PAPA FRANCESCO, *op. cit.*

Di qui l'idea che la crisi ecologica sia anche e soprattutto il riflesso di una crisi sociale e come tale vada affrontata collettivamente <sup>(50)</sup>.

### 3.4. Sistematizzare l'etica ambientale riflettendo sul ruolo del diritto

In campo scientifico le riflessioni sull'integralità e interconnessione dell'ecologia vengono inquadrare all'interno del movimento del pensiero sistemico, fondamentale per la comprensione dei sistemi di qualsiasi tipo, siano essi gli organismi viventi, sistemi sociali o ecosistemi <sup>(51)</sup>.

Un tale pensiero riconosce il mondo come un sistema integrato, piuttosto che come un insieme di elementi individuali. Seguendo tale ricostruzione, i principi di base dell'organizzazione diventano più importanti dell'analisi delle singole componenti del sistema: secondo i sostenitori del pensiero sistemico, è impossibile separare qualsiasi fenomeno da tutti gli altri, e quindi scindere natura, società, diritto ed ecologia <sup>(52)</sup>.

Come concretizzare l'approccio sistemico in termini giuridico-legali, e dunque positivarlo, riconoscendo in tale modo anche i successi del movimento di giustizia ambientale in termini normativi, è una delle grandi questioni che interessano la ricerca giuridica sui temi ambientali del nostro tempo. Un gruppo di studiosi, coordinati dal prof. Michele Carducci, ha supportato tale esigenza di sistematizzazione, riconoscendo la necessità nel sistema di ecologia relazionale di riconoscere diritti fondamentali della natura, diritti ambientali per tutti, e doveri collettivi di garantire la protezione di entrambi. Il modello dei diritti della natura è stato di recente sistematizzato e si è concretizzato in una proposta di « Carta dei diritti fondamentali della Natura dell'Unione Europea » <sup>(53)</sup>.

L'apertura al dibattito istituzionale della questione relativa al riconoscimento dei diritti della natura anche all'interno dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri è quindi la prima risposta concreta a livello normativo a sostegno dell'approccio ecosistemico al diritto, e anche un segno di una corrispondenza tra le voci delle Corti e il pensiero del legislatore. In quest'ottica, la proposta mira a stabilire un quadro per il riconoscimento dei diritti della natura nell'ordinamento giuridico dell'UE, quale prerequisito di una relazione diversa e migliore tra esseri umani e natura, fondata appunto su un'apposita Carta dei diritti. Parti-

<sup>(50)</sup> PICCARI, (2020), *Il predominio della specie umana e i diritti degli animali non umani*, in *Humanity: tra paradigmi perduti e nuove traiettorie*, Au dedans, au dehors; 13, Roma: Schibboleth, pp. 327-342.

<sup>(51)</sup> CAPRA-LUISI, (2014), *The Systems View of Life: A Unifying Vision*. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511895555; in italiano: ID., (2014), *Vita e natura. Una visione sistemica*. Aboca edizioni. Il pensiero sistemico è anche applicato all'Agenda 2030 ed ai suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile: CAVALLI-LIZZITORALDO, (2020), *L'Agenda 2030 in Italia a cinque anni dalla sua adozione: una review quantitativa (The 2030 Agenda in Italy 5 Years Since its Adoption: A Quantitative Review)* (December 9, 2020), in *FEEM Report No. 12 - 2020*; POTO, *A Conceptual Framework for Complex Systems at the Crossroads of Food, Environment, Health, and Innovation*, in *Sustainability* 2020, 12, 9692; doi:10.3390/su12229692.

<sup>(52)</sup> MARINONI, (2016), *L'anima del mondo, l'ecologia profonda e la cura della casa comune*, Fogli Campostrini, vol. 11 - anno 2016 - numero 2, ISSN: 2240-7863, Centro Studi Campostrini, 5; CAPRA-MATTEI, (2015), *The Ecology of Law. Toward a legal system in tune with nature and community*, Berrett-Koehler Publishers.

<sup>(53)</sup> CARDUCCI-BAGNI-MONTINI-MUMTA-LORUBBIO-BARRECA-DI FRANCESCO MAESA-MUSARO-SPINKS-POWLESAND, (2020), *Towards an EU Charter of the Fundamental Rights of Nature. Study*, Brussels: European Economic and Social Committee, disponibile in <https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-03-20-586-en-n.pdf>, visitato il 30 aprile 2021.

colarmente rilevanti alla luce delle considerazioni svolte a commento della sentenza sono le disposizioni introduttive alla Carta. La prima questione degna di nota è la constatazione dell'erroneità dell'approccio adottato dal diritto ambientale, che scinde gli interessi umani da quelli non umani, e limita la protezione dell'equilibrio ecologico ad ambiti territoriali limitati (habitat naturali, riserve, aree protette). Di qui la proposta di una definizione di equilibrio ecologico da proteggere per garantire la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi per il presente e il futuro. In aggiunta a questa previsione, e in linea con la più volte sottolineata necessità di formulare doveri di solidarietà intergenerazionale verso la natura, la Carta riempie di contenuto la definizione di doveri ambientali, che si concretizzano in azioni finalizzate: - all'immediato abbandono delle attività umane che alterano le funzioni ecosistemiche, accelerano i cambiamenti climatici e l'ulteriore riscaldamento globale del Pianeta; - al recupero e alla protezione della biodiversità; - al mantenimento della stabilità climatica del presente e del futuro <sup>(54)</sup>.

L'auspicio è che tale proposta non solo venga accolta, ma sia anche prontamente implementata, così da fugare ogni preoccupazione espressa riguardo al ruolo mite del diritto, ed in particolare alla mitezza del legislatore, nell'offrire soluzioni alla crisi climatica e sociale <sup>(55)</sup>, nella nostra società globale del rischio <sup>(56)</sup>. Ogni aspirazione a curare e migliorare il nostro Pianeta impone di cambiare alla radice « stili di vita, di produzione e di consumo, le strutture consolidate di potere che oggi reggono la società » <sup>(57)</sup>. Di qui, la necessità di un intervento da parte non più delle Corti soltanto, ma anche del legislatore, il quale rivesta di un apparato normativo completo e quanto più cogente possibile <sup>(58)</sup>, il pensiero dell'etica integrale e sistemica. In tal modo, forse, sarà offerta una mitigazione, magari perfettibile, del rischio, offrendo ai consociati al tempo stesso un'opportunità di tutela.

#### 4. EPILOGO

Nel corso della sua presidenza della 73esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, María Fernanda Espinosa Garcés ha ammonito più volte la comunità internazionale a prendere sul serio il traguardo del 2030 per la riduzione dei gas serra, ricordando che la giustizia climatica è sinonimo di giustizia intergenerazionale e pertanto occorre agire prontamente, collettivamente e responsabilmente <sup>(59)</sup>.

<sup>(54)</sup> CARDUCCI-BAGNI-MONTINI-MUMTA-LORUBBIO-BARRECA-DI FRANCESCO MAESA-MUSARO-SPINKS-POWLESLAND, *op. cit.*

<sup>(55)</sup> Preoccupazione espressa da PAPA FRANCESCO, *op. cit.*, 132: « Si può dunque sperare che la legislazione e le normative relative all'ambiente siano realmente efficaci? ». Per un commento sul punto si veda GAETA, (2020), *Il Problema Della Tutela Giuridica Della Natura: Un'analisi Comparata Tra Italia e Stati dell'America Latina*, in *Nuovo dir. civ.*, anno V, n. 4, 342.

<sup>(56)</sup> BECK, (2018), *La società globale del rischio*, Asterios.

<sup>(57)</sup> PAPA FRANCESCO, *op. cit.*

<sup>(58)</sup> Segnali forti in questa direzione sembrano giungere da una serie di azioni intraprese dall'Unione Europea tra cui: 1. la proposta di *Regulation establishing the framework for achieving climate neutrality* dell'UE, di cui è prossima l'adozione; 2. la COM(2020) 80 final, del 4 marzo 2020, che stabilisce l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050, in senso conforme alle valutazioni scientifiche elaborate dall'Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC (organo indipendente delle Nazioni Unite) e dall'Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services - IPBES. L'autrice ringrazia il revisore anonimo per tali segnalazioni.

<sup>(59)</sup> Si veda la Conferenza Stampa della 73esima Assemblea Generale dell'ONU: <https://www.un.org/press/en/2019/ga12131.doc.htm>, 01.06.2021.

*Ma questa lettera è lunga [...] ed è tempo di concludere.*

*J'accuse*

*J'accuse*

*J'accuse*

*J'accuse*

*J'accuse*

*J'accuse*

*J'accuse*

*J'accuse*

*Ho soltanto una passione, quella della luce, in nome dell'umanità che ha tanto sofferto e che ha diritto alla felicità.*

*La mia protesta infiammata non è che il grido della mia anima.  
Che si osi dunque portarmi in assise e che l'indagine abbia luogo al più presto.*

*Io aspetto.*

*Émile Zola, op. cit.*

Attendere non si può più: la cura del pianeta è la più importante e forse ultima sfida collettiva con cui l'umanità è chiamata a misurarsi in questo secolo.